

Bruxelles, 6 novembre 2025  
(OR. en)

14880/25

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2023/0012(NLE)**

---

---

**SOC 723  
EMPL 481**

**NOTA**

---

|               |  |
|---------------|--|
| Origine:      | Segretariato generale del Consiglio  |
| Destinatario: | Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio   |
| Oggetto:      | Parere dell'EMCO sul miglioramento della portata e della pertinenza della raccolta di dati sul dialogo sociale a livello dell'Unione e nazionale<br>- Approvazione |

---

Si allega per le delegazioni il parere in oggetto ai fini della sua approvazione in occasione della sessione del Consiglio EPSCO del 1° dicembre 2025.



23 ottobre 2025

## Parere del comitato per l'occupazione

### **Miglioramento della portata e della pertinenza della raccolta di dati sul dialogo sociale, compresa la contrattazione collettiva, a livello dell'Unione e nazionale per monitorare l'attuazione della raccomandazione del Consiglio sul rafforzamento del dialogo sociale nell'Unione europea**

#### **INTRODUZIONE**

1. **Il dialogo sociale è un elemento fondamentale del modello di economia sociale di mercato dell'Unione europea, sancito dal principio 8 del pilastro europeo dei diritti sociali.** Il dialogo sociale a tutti i livelli, anche europeo e nazionale, intersettoriale e settoriale, offre ai nostri mercati del lavoro e alle nostre economie l'adattabilità necessaria per affrontare le sfide e cogliere le opportunità che si presentano all'Europa, come la decarbonizzazione, la digitalizzazione e la transizione demografica. La Commissione europea, sulla base degli orientamenti politici della presidente von der Leyen (2024-2029), e il Consiglio, sulla base degli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione, ritengono che il dialogo sociale e la contrattazione collettiva siano fondamentali per garantire sia la competitività economica che l'equità sociale e li hanno posti in cima alle loro priorità. Inoltre, nella dichiarazione tripartita di Val Duchesse del 31 gennaio 2024 la Commissione, la presidenza belga a nome del Consiglio e le parti sociali europee hanno rinnovato il loro impegno a rafforzare ulteriormente il dialogo sociale. Il ruolo del dialogo sociale è stato sottolineato anche nella dichiarazione di La Hulpe del 2024 sul futuro del pilastro europeo dei diritti sociali<sup>1</sup>. Più di recente, il 5 marzo 2025, la Commissione e le parti sociali intersettoriali a livello dell'UE hanno firmato un nuovo patto per il dialogo sociale europeo, concepito per garantire che la futura competitività dell'UE vada di pari passo con posti di lavoro di qualità e una forza lavoro dotata delle giuste competenze.

---

<sup>1</sup> Firmata dal Regno del Belgio a nome di 25 Stati membri.

2. **La raccomandazione C/2023/1389 del Consiglio, del 12 giugno 2023, sul rafforzamento del dialogo sociale nell'Unione europea è il primo strumento giuridico dell'*acquis* dell'UE ad essere interamente dedicato al dialogo sociale.** La raccomandazione fornisce orientamenti agli Stati membri su come garantire un contesto favorevole al dialogo sociale bipartito e tripartito, compresa la contrattazione collettiva, nei settori pubblico e privato, a tutti i livelli, in una situazione in cui la percentuale di lavoratori coperti da accordi collettivi è diminuita di dieci punti percentuali tra il 2000 e il 2019 (dal 66 % al 56 %<sup>2</sup>). Le sue disposizioni sono state concepite in modo da rispettare le tradizioni nazionali e l'autonomia delle parti sociali, raccomandando nel contempo agli Stati membri, tra l'altro, di garantire la consultazione delle parti sociali in merito all'elaborazione e all'attuazione delle politiche economiche, occupazionali e sociali e di consentire la contrattazione collettiva, affrontando anche la questione delle nuove forme di lavoro e delle forme di lavoro atipiche e non standard.
3. **Nel punto 13 della raccomandazione del Consiglio il comitato per l'occupazione (EMCO) è stato invitato ad esaminare, in consultazione con le parti sociali pertinenti, la possibilità di migliorare la portata e la pertinenza della raccolta di dati sul dialogo sociale, compresa la contrattazione collettiva, a livello nazionale e dell'Unione, e presentare al Consiglio un parere al riguardo, al fine di renderle adeguate per monitorare l'attuazione della raccomandazione.** Alla fine del 2023 i membri dell'EMCO hanno convenuto di incaricare il gruppo Indicatori del comitato di svolgere i lavori preparatori in linea con la richiesta formulata nella raccomandazione. A seguito di un seminario sul tema "Dati e statistiche sul dialogo sociale, compresa la contrattazione collettiva", tenutosi nel marzo 2024, il gruppo Indicatori dell'EMCO, tra dicembre 2024 e maggio 2025, ha discusso delle leve politiche, passato al vaglio le fonti di dati esistenti e individuato le necessità di apportare eventuali miglioramenti alla raccolta di dati, con la partecipazione delle parti sociali intersettoriali europee. In ultima analisi, il presente parere dovrebbe servire a ottimizzare il monitoraggio periodico dell'attuazione della raccomandazione nel contesto delle attività di sorveglianza multilaterale condotte dall'EMCO nell'ambito del semestre europeo.

---

<sup>2</sup> [Banca dati OCSE/AIAS sulle caratteristiche istituzionali dei sindacati, la determinazione dei salari, l'intervento statale e i patti sociali \(\*Institutional Characteristics of Trade Unions, Wage Setting, Intervention and Social Pacts – ICTWSS\*\)](#).

4. **La serie di 14 leve politiche allegate al presente parere, basate sui lavori preparatori del gruppo Indicatori dell'EMCO, rispecchia le disposizioni della raccomandazione in un formato adattato per la definizione delle informazioni necessarie al monitoraggio della relativa attuazione.** Le leve politiche proposte sono state definite per determinare se e in che modo le disposizioni specifiche della raccomandazione trovino riscontro nella normativa o nella prassi nazionale e/o in altre misure politiche o altri meccanismi di intervento pertinenti adottati dagli Stati membri. I "valori" associati alle leve politiche sono generalmente costituiti da informazioni concise sui quadri nazionali esistenti.

#### **OSSERVAZIONI GENERALI**

5. **L'attuale stato di avanzamento della raccolta di dati sul dialogo sociale e sulla contrattazione collettiva presenta lacune, in particolare in termini di comparabilità dei dati tra gli Stati membri.** Vi è margine di miglioramento della portata e della pertinenza della raccolta dei dati al fine di garantire un monitoraggio efficace della raccomandazione a lungo termine, mobilitando dati aggiornati, accurati e coerenti. Ciò implica la necessità di definire un ambito di applicazione adeguato per la raccolta dei dati pertinenti a livello dell'Unione e nazionale, prestando la dovuta attenzione a garantire la comparabilità dei dati selezionati e la continuità delle serie di dati nel tempo e limitando nel contempo gli oneri amministrativi.
6. **Vi è un'intesa comune sul fatto che i miglioramenti nella raccolta dei dati possano essere conseguiti senza un aumento significativo degli oneri amministrativi derivanti dai nuovi obblighi di informativa imposti agli Stati membri.** In linea con la decisione dell'EMCO del settembre 2025 di monitorare l'attuazione della raccomandazione attraverso un riesame del dialogo sociale ristrutturato da tenere ogni due anni a partire dal 2026, il presente parere propone di utilizzare i riesami futuri anche per rafforzare progressivamente la base di dati concreti relativi al dialogo sociale. Tale approccio consentirebbe di sfruttare le informazioni quantitative esistenti in materia di copertura della contrattazione collettiva e di densità dei sindacati e delle organizzazioni dei datori di lavoro, attingendo nel contempo dai numerosi dati qualitativi già disponibili sul dialogo sociale e la contrattazione collettiva.

7. **Nella maggior parte dei casi, è probabile che l'analisi e la misurazione dei progressi in relazione alle dimensioni strategiche della raccomandazione siano realizzate in modo più efficace mediante l'uso di indicatori qualitativi**, in quanto la raccomandazione comprende varie dimensioni strategiche che contribuiscono a creare un contesto favorevole al dialogo sociale e alla contrattazione collettiva, che non in tutti i casi possono essere misurate in termini quantitativi. In particolare, la raccomandazione:
- a) comprende orientamenti strategici volti a garantire i diritti e le libertà fondamentali necessari per consentire il dialogo sociale e la contrattazione collettiva, nonché per garantire la protezione dei lavoratori, dei datori di lavoro, delle loro organizzazioni e dei loro rappresentanti;
  - b) ribadisce la necessità di fornire un adeguato sostegno istituzionale che promuova un dialogo sociale significativo e l'effettivo coinvolgimento delle parti sociali nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche pertinenti;
  - c) elenca i principi applicabili a dimensioni fondamentali quali le procedure di riconoscimento e rappresentatività, nonché le procedure di conciliazione, mediazione o arbitrato;
  - d) comprende orientamenti strategici sull'accesso delle parti sociali a tutte le informazioni pertinenti ai fini dell'effettiva partecipazione alla contrattazione collettiva e a un sostegno adeguato per lo sviluppo delle capacità;
  - e) fissa l'obiettivo di un livello più elevato di copertura effettiva della contrattazione collettiva, basata sulla possibilità di consentirla a tutti i livelli appropriati, incoraggiando nel contempo il coordinamento tra tali livelli;
  - f) sottolinea, nell'attuale contesto delle transizioni digitale, verde e demografica, l'importanza di adattare l'attuazione di tali principi strategici al nuovo mondo del lavoro.

## **OTTIMIZZAZIONE DELLE FONTI DI DATI ESISTENTI**

8. **La raccolta di dati ai fini del monitoraggio della raccomandazione dovrebbe garantire un equilibrio ottimale tra la necessità di disporre di informazioni aggiornate sufficienti e la necessità di ridurre al minimo eventuali oneri amministrativi aggiuntivi.** In quest'ottica, le leve politiche proposte possono essere ampiamente documentate sulla base di un uso ottimizzato dei dati esistenti. Tale ottimizzazione potrebbe essere guidata da due principi. In primo luogo, le fonti di dati esistenti, ove disponibili, dovrebbero essere utilizzate per fornire informazioni sulle leve politiche, evitando in tal modo la necessità di raccogliere nuovamente i dati. In secondo luogo, i dati già raccolti nell'ambito di altri esercizi di comunicazione dovrebbero essere utilizzati nella massima misura possibile.
9. **Le fonti di dati esistenti ritenute pertinenti ai fini del monitoraggio della raccomandazione comprendono le banche dati elencate nel presente punto. La tabella in allegato fornisce una mappatura dettagliata delle leve politiche elencate.**
- a) La banca dati OCSE/AIAS sulle caratteristiche istituzionali dei sindacati, la determinazione dei salari, l'intervento statale e i patti sociali (ICTWSS) è considerata particolarmente pertinente per la valutazione del rispetto della libertà di associazione e di contrattazione collettiva, del livello di sostegno istituzionale al dialogo sociale, della qualità dei quadri che consentono la contrattazione collettiva e dei tassi di copertura della contrattazione collettiva (leve politiche A, E, J, K).
- b) La banca dati giuridica sulle relazioni industriali (IRLex) dell'OIL e la banca dati della legislazione nazionale in materia di lavoro, sicurezza sociale e diritti umani correlati (NATLEX) forniscono informazioni supplementari pertinenti. Esse integrano i dati OCSE/AIAS in relazione ai punti elencati nel punto precedente. Consentono inoltre di valutare le garanzie di indipendenza concesse alle parti sociali, il loro accesso a informazioni pertinenti per partecipare al dialogo sociale, le procedure di riconoscimento e di determinazione della rappresentatività, il riconoscimento del ruolo delle parti sociali nelle strutture e nei processi di dialogo sociale e l'esistenza di sistemi di attuazione degli accordi collettivi (leve politiche A, B, C, E, G, H, I, J, L).

- c) Le relazioni di Eurofound sul coinvolgimento delle parti sociali nell'elaborazione delle politiche, anche nell'ambito del semestre europeo, forniscono dati pertinenti sulle misure di sostegno istituzionale, sulla loro applicazione all'elaborazione delle politiche dell'UE e sull'esistenza di meccanismi di conciliazione, mediazione o arbitrato (leve politiche E, F, I).
  - d) Le risorse disponibili a livello di Commissione comprendono la banca dati sul dialogo sociale, gli indicatori sui finanziamenti dell'FSE+ e i dati sui finanziamenti concessi nell'ambito delle prerogative sociali a sostegno del dialogo sociale, che forniscono informazioni sull'attuazione degli accordi conclusi a livello dell'UE e sull'uso dei finanziamenti dell'UE per sostenere il dialogo sociale (leva politica N).
10. **Le serie di dati esistenti elencate nel punto precedente dovrebbero essere integrate senza avviare nuove procedure di informazione onerose.** Gli Stati membri, in consultazione con le parti sociali nazionali, si trovano nella posizione migliore per fornire descrizioni concise a carattere informativo dei quadri, delle misure e dei meccanismi nazionali pertinenti in vigore. L'elenco delle misure per attuare la raccomandazione, che gli Stati membri sono tenuti a presentare entro il 7 dicembre 2025 a norma del punto 11 della raccomandazione, illustra come tale scambio di informazioni possa essere organizzato in modo flessibile, ossia riutilizzando informazioni già rese disponibili nell'ambito di altri esercizi. In particolare, gli Stati membri possono avvalersi delle procedure di informazione derivanti dall'attuazione di strumenti dell'UE già esistenti. Possono inoltre ricorrere a esercizi di comunicazione e riutilizzare i contributi previsti in altri contesti istituzionali (ad esempio OCSE, OIL).
11. **Si dovrebbero sfruttare pienamente le fonti di dati fornite dalle parti sociali, sia a livello europeo che nazionale,** compresi i dati condivisi nel contesto delle consultazioni con le autorità nazionali. A livello europeo, le informazioni comunicate dalle parti sociali sulle pertinenti misure politiche relative all'attuazione della raccomandazione dovrebbero essere prese in considerazione anche dalla Commissione e dall'EMCO nell'ambito dei rispettivi ruoli.

## **ATTUAZIONE DI UN MONITORAGGIO EFFICACE E BASATO SU DATI CONCRETI**

12. **Un monitoraggio efficace e basato su dati concreti del dialogo sociale e della contrattazione collettiva in tutta l'Unione europea dovrebbe basarsi sui seguenti principi:** un miglioramento della comparabilità dei dati esistenti; un miglioramento della qualità delle banche dati riconosciute esistenti, anche contribuendo al rafforzamento di quelle gestite dall'OIL e dall'OCSE; un riesame del dialogo sociale chiaramente strutturato basato sulla raccomandazione del Consiglio.
  
13. **Il miglioramento della comparabilità dei dati è un passo importante verso un'analisi qualitativa a livello europeo.** A tal fine la Commissione potrebbe valutare la possibilità di lavorare in stretto coordinamento con le pertinenti agenzie dell'UE. La rete per l'analisi e la promozione del dialogo sociale dell'UE, istituita nel gennaio 2025 con Eurofound, potrebbe contribuire a tali analisi, fornendo un utile contributo ai riesami del dialogo sociale dell'EMCO. Infine, beneficerebbe di tale sostegno anche la valutazione delle azioni intraprese in risposta alla raccomandazione, che dovrebbe essere preparata dalla Commissione, in cooperazione con gli Stati membri e le parti sociali, entro il 7 dicembre 2029. Gli esercizi di riesame e valutazione dovrebbero basarsi sempre su informazioni aggiornate.
  
14. **Una copertura uniforme di tutti gli Stati membri da parte delle pertinenti banche dati dell'OIL rappresenterebbe un progresso positivo.** Ciò vale per NATLEX, la banca dati della legislazione nazionale in materia di lavoro, sicurezza sociale e diritti umani correlati, e per IRLex, la banca dati giuridica sulle relazioni industriali. Entrambe costituiscono fonti utili, disponibili in un formato comparabile. Tenuto conto che la banca dati IRLex copre attualmente solo 14 Stati membri dell'UE, l'EMCO incoraggia gli Stati membri e la Commissione a lavorare in stretta collaborazione con l'OIL per studiare soluzioni che ne aumentino la copertura al fine di includere tutti i paesi dell'UE e garantire aggiornamenti periodici, concentrandosi sulle sezioni che apportano un valore aggiunto al monitoraggio della raccomandazione.

15. **L'EMCO incoraggia gli Stati membri e la Commissione a lavorare in stretta collaborazione con l'OCSE per mantenere e, se del caso, ampliare la banca dati OCSE/AIAS pertinente, man mano che emergono nuove forme di partecipazione dei lavoratori** (ad esempio, presenza nel consiglio di amministrazione o partecipazione agli utili). Ciò vale, in particolare, per le caratteristiche istituzionali dei sindacati, della determinazione dei salari, dell'intervento e dei patti sociali (ICTWSS), che costituiscono una fonte fondamentale di dati sul dialogo sociale. Le variabili fondamentali (ad esempio la copertura della contrattazione collettiva, la densità dei sindacati e delle organizzazioni dei datori di lavoro, nonché le informazioni qualitative sui diritti, i patti e gli accordi sociali, i livelli di contrattazione collettiva e il loro coordinamento) sono aggiornate ogni due anni, mentre ogni quattro anni viene effettuato un aggiornamento completo, comprendente i profili per paese. Tale formato garantisce stabilità e comparabilità per il monitoraggio delle dimensioni chiave della contrattazione collettiva e del dialogo sociale.
16. **Il miglioramento della raccolta dei dati contribuirà a un riesame del dialogo sociale ottimizzato. In linea con il punto 14 della raccomandazione, l'EMCO, con il sostegno della Commissione, sta elaborando un riesame ristrutturato che garantisca anche un monitoraggio adeguato della raccomandazione del Consiglio.** L'obiettivo è garantire che le sfide specifiche per paese relative al dialogo sociale siano discusse più ampiamente nel contesto degli strumenti di sorveglianza multilaterale dell'EMCO nell'ambito del semestre europeo, unitamente a un monitoraggio approfondito delle disposizioni della raccomandazione, a partire dal 2026. Il riesame consentirebbe di individuare le pertinenti lacune strategiche, i progressi e le buone pratiche che meritano di essere diffuse per migliorare il dialogo sociale in tutta l'UE, seguendo un processo semplificato e razionalizzato.

17. **In relazione ai possibili miglioramenti nella raccolta dei dati elencati nell'allegato, l'EMCO invita gli Stati membri, in stretta consultazione con le parti sociali nazionali, ad adottare misure graduali per rafforzare la base di dati concreti in materia di dialogo sociale, sulla base di quanto già disponibile a livello nazionale.** Tali miglioramenti potrebbero essere perseguiti progressivamente, iniziando con le informazioni da presentare entro dicembre 2025 per riferire sull'attuazione della raccomandazione del Consiglio e proseguendo nel periodo che precede la valutazione della Commissione nel 2029. In tale contesto, i riesami del dialogo sociale che il comitato organizzerà nel 2026 e nel 2028 rappresenteranno tappe importanti per fare il punto sui progressi compiuti e facilitare lo scambio di esperienze tra gli Stati membri relative al miglioramento della raccolta dei dati a livello nazionale. Gli sforzi dovrebbero rimanere proporzionati ai benefici analitici attesi ed evitare di creare inutili oneri di informazione, garantendo che i progressi rimangano significativi e fattibili.

**18. Allegato – Tabella completa delle leve politiche, con una mappatura dettagliata delle risorse utili esistenti e miglioramenti raccomandati della raccolta dei dati**

| Leva politica  | Disposizioni della raccomandazione                                  | Metodo di valutazione<br>Risorse esistenti e miglioramenti raccomandati della raccolta dei dati   |
|--|---|---|
| <p>A) Natura delle norme e dei meccanismi per garantire il rispetto della libertà di associazione e di contrattazione collettiva, vale a dire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- proteggere lavoratori, datori di lavoro, membri delle organizzazioni delle parti sociali e rappresentanti di entrambe le parti da qualsiasi misura che possa danneggiarli, anche incidendo negativamente sul loro posto di lavoro</li> <li>- garantire l'autonomia delle parti sociali e la libertà delle parti negoziali di decidere in merito alle questioni da negoziare</li> </ul> | <p>1), lettera a), 5) e 8), lettera b)</p>                          | <p><u>Uso delle fonti esistenti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Livello di tutela della libertà di associazione e di contrattazione collettiva: utilizzo dei dati della <a href="#">banca dati OCSE/AIAS sulle caratteristiche istituzionali dei sindacati, la determinazione dei salari, l'intervento statale e i patti sociali (ICTWSS)</a> (sezione A/diritti).</li> <li>- Misure a tutela dei lavoratori, dei datori di lavoro, delle loro organizzazioni e dei loro rappresentanti: estrazione di dati riepilogativi dalla banca dati giuridica sulle relazioni industriali (IRLex) dell'OIL (<a href="#">database IRLex</a>) (sezione 3 sulle tutele legislative).</li> <li>- Risorse aggiuntive sulla legislazione nazionale in materia di lavoro, sicurezza sociale e diritti umani correlati: banca dati dell'OIL sulla legislazione nazionale in materia di lavoro, sicurezza sociale e diritti umani correlati (<a href="#">NATLEX</a>).</li> <li>- Identificazione di eventuali segnalazioni relative a restrizioni concernenti gli argomenti discussi nell'ambito della contrattazione collettiva: estrazione delle variabili 63/73 (lavoratori) e 60/70 (datori di lavoro) dell'<a href="#">indicatore 8.8.2 per gli OSS</a> dell'OIL sulla libertà di associazione e l'effettivo riconoscimento del diritto alla contrattazione collettiva.</li> </ul> |
| <p>B) Natura delle misure volte a garantire l'indipendenza dei sindacati e delle organizzazioni dei datori di lavoro, a rafforzarne le capacità e a promuoverne la partecipazione al dialogo sociale</p>   | <p>1), lettere b), c) ed e), e 10), lettere a), b), c), d) e i)</p> | <p><u>Uso delle fonti esistenti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutele giuridiche esistenti contro le interferenze: estrazione di dati riepilogativi dalla banca dati IRLex (sezione 3.2).</li> </ul> <p><u>Miglioramento raccomandato della raccolta dei dati:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gli Stati membri, insieme alle parti sociali nazionali, potrebbero fornire una descrizione concisa delle misure positive volte a sviluppare e rafforzare le capacità e l'indipendenza delle parti sociali e ad accrescere la partecipazione di tutte le parti al dialogo sociale. Tali misure possono comprendere, tra le altre, finanziamenti, sostegno logistico, erogazione di formazione o messa a disposizione di competenze giuridiche e tecniche e sostegno all'aumento della</li> </ul>  |

|   |   |  |
|---|---|--|
|   |   | rappresentatività e degli iscritti. Questo esercizio di reperimento di dati è anche un invito a individuare migliori pratiche.   |
| C) Esistenza di misure e canali per garantire l'accesso delle parti sociali alle informazioni pertinenti necessarie per partecipare al dialogo sociale e alla contrattazione collettiva   | 1), lettera d), e 3)                                    | <p><u>Uso delle fonti esistenti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso delle parti sociali alle informazioni sul luogo di lavoro: estrazione di dati riepilogativi dalla banca dati IRLex (sezione 5).</li> </ul> <p><u>Miglioramento raccomandato della raccolta dei dati:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ciascuno Stato membro, insieme alle parti sociali nazionali, potrebbe fornire una descrizione concisa delle misure e dei canali di informazione esistenti al suo interno.</li> </ul>   |
| D) Adeguamento delle norme e delle misure elencate nelle leve politiche da A a C all'era digitale, al nuovo mondo del lavoro (comprese le forme di lavoro nuove e non standard), a una transizione demografica e a una transizione verde che siano eque e giuste, alla parità di genere e alle pari opportunità   | 1), lettera f), 8), lettera a), e 10), lettere e) ed f) | <p><u>Nessuna fonte esistente sistematica/comparabile</u></p> <p><u>Miglioramento raccomandato della raccolta dei dati:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gli Stati membri, insieme alle parti sociali nazionali, potrebbero fornire informazioni concise sul pertinente adeguamento delle rispettive norme e misure, al fine di renderle adatte alle dimensioni elencate nella leva politica. A tal fine, potrebbero, tra le altre cose, promuovere la contrattazione collettiva in contesti pertinenti a tali dimensioni, eliminare gli ostacoli specifici al dialogo sociale e alla contrattazione collettiva in tali contesti e sostenere l'adeguamento delle attività delle parti sociali. Questo esercizio di reperimento dei dati è anche un invito a individuare le migliori pratiche che possono preparare il terreno per un proficuo scambio futuro.</li> </ul> |
| E) Esistenza di misure volte a fornire un adeguato sostegno istituzionale al fine di promuovere un dialogo sociale significativo, in particolare di meccanismi, previsti dalla legge o dalla prassi istituzionale, che consentano di coinvolgere le parti sociali in modo sistematico, efficace e tempestivo nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche occupazionali e sociali, nonché delle politiche economiche e di altre politiche in ambito pubblico | 1), lettera g), e 2)                                    | <p><u>Uso delle fonti esistenti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meccanismi fondamentali di partecipazione: estrazione dalla banca dati IRLex (sezione 4) e dalla banca dati ICTWSS dell'OCSE (sezione "patti e accordi sociali") di dati che forniscano elenchi di meccanismi documentati (con l'identificazione della rispettiva base: costituzionale, giuridica o pratica). Gli Stati membri possono fornire informazioni complementari.</li> </ul> <p><u>Miglioramento raccomandato della raccolta dei dati:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gli Stati membri, insieme alle parti sociali nazionali, potrebbero fornire informazioni concise sul carattere sistematico, efficace e tempestivo del coinvolgimento delle parti sociali.</li> </ul>   |

|  |                       |  |
|--|-----------------------|--|
| <p>F) In applicazione delle misure e dei meccanismi di cui alla leva politica E, le parti sociali sono coinvolte in modo sistematico, significativo e tempestivo nel contesto del semestre europeo</p>   | <p>2)</p>             | <p><u>Uso delle fonti esistenti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Applicazione dei suddetti meccanismi al semestre europeo: l'utilizzo dei dati di Eurofound (studi sul "coinvolgimento delle parti sociali nell'elaborazione delle politiche" – <a href="#">link al numero 2024</a>) consente di classificare gli Stati membri nelle seguenti categorie:</li> </ul> <p>* <u>No</u>: le parti sociali nazionali/regionali non sono coinvolte nel processo del semestre europeo.</p> <p>* <u>Si</u>: le parti sociali nazionali/regionali sono coinvolte nel processo del semestre europeo mediante l'applicazione automatica dei meccanismi individuati nell'ambito della precedente leva politica.</p> <p>* <u>Si (ad hoc)</u>: le parti sociali sono coinvolte nel processo del semestre europeo attraverso meccanismi ad hoc.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gli Stati membri, insieme alle parti sociali nazionali, possono offrire informazioni complementari concise.</li> </ul> |
| <p>G) Nell'ambito della concessione del diritto di contrattazione collettiva: esistenza di procedure trasparenti di riconoscimento e di determinazione della rappresentatività, basate su criteri oggettivi prestabiliti, definite in consultazione con i sindacati e le organizzazioni dei datori di lavoro</p> | <p>4), lettera a)</p> | <p><u>Uso delle fonti esistenti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identificazione e caratterizzazione delle procedure pertinenti: estrazione concisa dei dati da IRLex (sezioni 2.1.3 e 6.2.1/6.2.2 per i criteri e la base giuridica)(criteri, procedure per la definizione e il riesame, data dell'ultimo riesame, consultazione delle parti sociali nel processo). Gli Stati membri possono fornire informazioni complementari.</li> <li>- La sezione D della banca dati ICTWSS fornisce informazioni fattuali sui comitati aziendali e sulla rappresentanza dei lavoratori nell'impresa.</li> </ul>  |

|  |                            |  |
|--|----------------------------|--|
| <p>H) Esistenza di norme volte a garantire che il ruolo specifico delle parti sociali nelle strutture e nei processi di dialogo sociale sia pienamente riconosciuto e rispettato, in particolare a) senza che le posizioni dei sindacati o dei loro rappresentanti siano compromesse nelle imprese in cui sono presenti rappresentanti eletti dei lavoratori e b) senza confusione con altre forme di dialogo che coinvolgono una gamma più ampia di portatori di interessi</p>                                  | <p>4), lettere b) e c)</p> | <p><u>Uso delle fonti esistenti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nella banca dati IRLex (sezione 3 e sezione 6.4 relativa alla sicurezza sindacale) sono fornite poche informazioni pertinenti, non specifiche per gli abusi di cui alla disposizione 4 della raccomandazione.</li> </ul> <p><u>Miglioramento raccomandato della raccolta dei dati:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gli Stati membri, insieme alle parti sociali nazionali, potrebbero fornire una descrizione concisa delle misure adottate in applicazione della disposizione 4), lettere b) e c), della raccomandazione (disposizioni fondamentali applicabili, riferimento giuridico).</li> </ul>  |
| <p>I) Fatto salvo il diritto di accesso alle procedure amministrative e giudiziarie: esistenza e promozione di meccanismi istituiti dalle parti sociali per risolvere le controversie di lavoro, come conciliazione, mediazione o arbitrato, con l'accordo di entrambe le parti, al fine di agevolare i negoziati e migliorare l'applicazione degli accordi collettivi; e una funzione di mediazione che possa essere attivata in caso di conflitto tra i sindacati e le organizzazioni dei datori di lavoro</p> | <p>6)</p>                  | <p><u>Uso delle fonti esistenti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Descrizione dei meccanismi di conciliazione, mediazione o arbitrato esistenti: estrazione concisa dei dati da IRLex (sezioni 7.1 e 7.2)</li> <li>- Esempi di pratiche nazionali utili: <a href="#">Eurofound (2022) "Collective labour disputes in the EU"</a> (Le controversie collettive in materia di lavoro nell'UE) (2022)</li> </ul> <p><u>Miglioramento raccomandato della raccolta dei dati:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gli Stati membri, insieme alle parti sociali nazionali, potrebbero fornire informazioni complementari o aggiornamenti sull'istituzione e l'utilizzo dei meccanismi di conciliazione, mediazione e arbitrato applicati alla negoziazione e all'applicazione dei contratti collettivi e ai casi di conflitto.</li> </ul> |
| <p>J) Esistenza di un quadro giuridico e/o strategico volto a consentire la contrattazione collettiva ai livelli intersettoriale, settoriale e aziendale,</p>  | <p>7)</p>                  | <p><u>Uso delle fonti esistenti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Livelli di contrattazione collettiva e loro coordinamento: utilizzo dei dati OCSE/ICTWSS (sezione B "Determinazione dei salari"/sottosezione "Centralizzazione e organizzazione della contrattazione multilivello") — dati specificamente destinati alla determinazione dei salari che tuttavia possono essere</li> </ul>  |

|   |                |  |
|---|----------------|--|
| comprese politiche e/o misure volte al coordinamento a tali livelli   |                | <p>utilizzati come parametri/indicatori. Le variabili nella sezione B consentono inoltre di monitorare lo sviluppo della contrattazione collettiva a tutti i livelli e di incoraggiare il coordinamento a tali livelli e tra di essi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informazioni complementari sugli effetti giuridici degli accordi collettivi e sulla proroga: estrazione di dati riepilogativi dalle sezioni 6.3 e 6.9 della banca dati IRLex.</li> </ul> <p><u>Miglioramento raccomandato della raccolta dei dati:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gli Stati membri, insieme alle parti sociali nazionali, potrebbero fornire informazioni complementari sulle misure abilitanti qualora lo ritengano giustificato.</li> </ul> |
| K) Tasso nazionale di copertura della contrattazione collettiva (indicatore quantitativo)   | 8)             | <p><u>Uso delle fonti esistenti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tasso di copertura della contrattazione collettiva, densità sindacale e densità delle organizzazioni dei datori di lavoro: dati OCSE/ICTWSS (sezioni: organizzazioni di datori di lavoro, appartenenza e densità sindacali, copertura della contrattazione collettiva).</li> </ul> <p><u>Miglioramenti raccomandati della raccolta dei dati:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gli Stati membri, insieme alle parti sociali nazionali, potrebbero fornire esempi di copertura della contrattazione collettiva nel caso dei lavoratori autonomi e/o dei lavoratori delle piattaforme digitali.</li> </ul>  |
| L) Esistenza di una serie di misure e/o politiche riguardanti un sistema di applicazione degli accordi collettivi a seconda del diritto o delle prassi nazionali, comprese, se del caso, ispezioni e sanzioni | 8), lettera c) | <p><u>Uso delle fonti esistenti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quadro giuridico applicabile alla copertura degli accordi collettivi in termini di osservanza/conformità: banca dati IRLex, sezioni 6.6 e 6.8.</li> </ul> <p><u>Miglioramenti raccomandati della raccolta dei dati:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gli Stati membri, insieme alle parti sociali nazionali, potrebbero fornire informazioni complementari sulle misure che disciplinano l'applicazione degli accordi collettivi (compresa l'esistenza di ispezioni e sanzioni).</li> </ul>  |

|  |                                |   |
|--|--------------------------------|---|
| <p>M) Esistenza di misure, tra cui misure di pubblicazione e comunicazione nonché archivi, volte a condividere e promuovere i risultati e il valore aggiunto del dialogo sociale e della contrattazione collettiva</p>   | <p>9)</p>                      | <p><u>Nessuna fonte esistente sistematica/comparabile</u></p> <p><u>Miglioramento raccomandato della raccolta dei dati:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Misure adottate per promuovere i benefici e il valore aggiunto del dialogo sociale e della contrattazione collettiva: gli Stati membri sono chiamati a fornire informazioni concise, anche sull'esistenza di archivi e altri modi di pubblicare/rendere accessibili gli accordi collettivi.</li> </ul>   |
| <p>N) Esistenza di misure e azioni volte a ottimizzare l'integrazione del livello europeo in un dialogo sociale e una contrattazione collettiva efficaci, anche a) agevolando la collaborazione tra le parti sociali a livello nazionale ed europeo, b) sostenendo l'attuazione degli accordi tra le parti sociali conclusi a livello dell'Unione e c) utilizzando al meglio i finanziamenti dell'Unione e incoraggiando le parti sociali a utilizzare i finanziamenti dell'Unione esistenti</p> | <p>10), lettere g), h), i)</p> | <p><u>Uso delle fonti esistenti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Attuazione degli accordi tra le parti sociali a livello dell'UE: relazioni ai comitati di dialogo sociale (settoriali) sull'attuazione degli accordi autonomi (disponibili nella <a href="#">banca dati sul dialogo sociale</a> della Commissione europea).</li> <li>- Utilizzo dei finanziamenti dell'Unione: i dati esistenti raccolti dalla Commissione sui finanziamenti mirati del FSE+ e dello strumento di sostegno tecnico nonché sui finanziamenti concessi nell'ambito delle prerogative sociali a sostegno del dialogo sociale.</li> </ul> <p><u>Miglioramento raccomandato della raccolta dei dati:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Collaborazione con le parti sociali a livello dell'UE: Gli Stati membri, insieme alle parti sociali nazionali, potrebbero fornire spiegazioni concise in merito alle pertinenti misure mirate.</li> <li>- Attuazione degli accordi tra le parti sociali a livello dell'UE: Gli Stati membri, insieme alle parti sociali nazionali, potrebbero fornire spiegazioni concise complementari sulle misure di sostegno, se del caso.</li> <li>- Utilizzo dei finanziamenti dell'Unione: Gli Stati membri, insieme alle parti sociali nazionali, potrebbero considerare la possibilità di fornire informazioni sulle misure che incoraggiano l'utilizzo dei finanziamenti dell'Unione.</li> </ul> |